

Accordo di Sicurezza

OCCAR

tra

il Governo della Repubblica Francese,

il Governo della Repubblica Federale di Germania,

il Governo del Regno del Belgio,

il Governo della Repubblica Italiana e

il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

I Membri dell' OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement), istituita dalla Convenzione sull'Organizzazione dell'OCCAR, firmata il 9 settembre 1998 a Farnborough ("Convenzione OCCAR"), di cui all'art.2 della stessa Convenzione,

qui di seguito denominati quali "le Parti",

- consapevoli che l'adempimento dei compiti dell' OCCAR richiede lo scambio di informazioni classificate ;
- con l'intenzione di garantire la sicurezza delle informazioni classificate, originate dall' OCCAR o ad essa trasmesse,

hanno concordato quanto segue :

Articolo 1

1) Ai fini del Presente Accordo, per "informazioni classificate" si intendono tutte le informazioni, i documenti o il materiale la cui divulgazione non autorizzata potrebbe pregiudicare gli interessi delle Parti o dell'OCCAR, sia nel caso in cui tali informazioni vengano originate in ambito OCCAR sia nel caso in cui esse vengano ricevute dalle Parti, e che siano state così definite per effetto di una classifica di sicurezza.

2) Tali informazioni classificate saranno contrassegnate con una classificazione nazionale, oppure con "OCCAR" unitamente all'adeguato livello di classifica, come stabilito all'articolo 3.

Articolo 2

Ciascuna Parte

a) proteggerà e salvaguarderà le informazioni classificate originate dall'OCCAR o ad essa trasmesse;

b) manterrà la classifica di sicurezza delle informazioni ed accorderà a tali informazioni classificate il grado di protezione adeguato al livello di classifica assegnato loro dall'originatore;

c) non userà tali informazioni classificate per fini diversi da quelli stabiliti dalla Convenzione OCCAR o da intese specifiche relative ai programmi;

d) non divulgherà tali informazioni classificate ad altra organizzazione internazionale, a Stati che non siano Parti del presente Accordo, o a qualsiasi altra entità giuridica che non sia situata sul territorio di una Parte, oppure che non partecipi ad una qualsiasi attività OCCAR, senza:

- il preventivo consenso scritto dell'originatore, e
 - un accordo o un'intesa adeguati in materia di sicurezza,
- e) garantirà che le informazioni nazionali classificate, fornite all'OCCAR in relazione ad un programma specifico, verranno rilasciate alle Parti che non partecipano al programma soltanto con il preventivo consenso scritto dell'originatore,
- f) garantirà che le informazioni classificate, originate in ambito OCCAR in relazione ad un programma specifico, verranno rilasciate alle Parti che non partecipano al programma soltanto con il preventivo consenso scritto delle Parti che sponsorizzano il programma.

Articolo 3

Le informazioni classificate dell'OCCAR saranno contrassegnate con "OCCAR" unitamente ai seguenti livelli di classifica:

- a) SECRET : tale classifica verrà applicata esclusivamente alle informazioni la cui divulgazione non autorizzata comporterebbe grave danno agli interessi delle Parti o dell'OCCAR;
- b) CONFIDENTIAL : tale classifica verrà applicata alle informazioni la cui divulgazione non autorizzata arrecherebbe danno agli interessi delle Parti o dell'OCCAR;
- c) RESTRICTED : tale classifica verrà applicata alle informazioni la cui divulgazione non autorizzata apporterebbe detimento agli interessi delle Parti o dell'OCCAR.

Articolo 4

Ai fini del presente Accordo, le misure protettive per le classifiche di sicurezza dell'OCCAR saranno comparabili a quelle per le classifiche di sicurezza nazionali delle Parti, come mostra la tabella che segue :

OCCAR	OCCAR SECRET	OCCAR CONFIDENTIAL	OCCAR RESTRICTED
BELGIO	SECRET GEHEIM	CONFIDENTIEL VERTROUWELIJK	DIFFUSION RESTREINTE BEPERKTE VERSPREIDING
FRANCIA	SECRET DEFENSE	CONFIDENTIEL DEFENSE	(vedasi paragrafo 2 seguente)
GERMANIA	GEHEIM	VS – VERTRAULICH	VS- NUR FUR DEN DIENSTGEBRAUCH
ITALIA	SEGRETO	RISERVATISSIMO	RISERVATO
REGNO UNITO	UK SECRET	UK CONFIDENTIAL	UK RESTRICTED

2) Ai fini del presente Accordo la Francia proteggerà le informazioni OCCAR RESTRICTED e le informazioni nazionali RESTRICTED delle altre Parti in conformità con le misure di protezione concordate dalle Parti per OCCAR RESTRICTED. Le altre Parti del presente Accordo proteggeranno il contrassegno nazionale francese di protezione DIFFUSION RESTREINTE in conformità con le misure concordate dalle Parti per OCCAR RESTRICTED.

3) La tabella delle equivalenze relativa ai nuovi Membri dell'OCCAR sarà definita nell'invito predisposto in conformità con l'articolo 53 della Convenzione OCCAR.

Articolo 5

1) Le Parti garantiranno che tutte le persone le quali richiedono informazioni classificate "SECRET" o "CONFIDENTIAL" o che possano avervi accesso, siano in possesso dell'appropriato Nulla Osta di Sicurezza, prima di assumere i propri incarichi, ed abbiano "necessità di conoscere".

2) Gli accordi per accedere alle informazioni classificate "CONFIDENTIAL" o "SECRET" saranno conformi a quanto definito nei Regolamenti di Sicurezza dell'OCCAR.

Articolo 6

1) Le Parti interessate condurranno indagini in tutti i casi in cui si sappia o vi siano ragioni per sospettare che le informazioni classificate, fornite od originate in conformità al presente Accordo, siano state divulgate a persone non autorizzate, compromesse o smarrite.

2) Le Parti interessate informano rapidamente le altre Parti e l'OCCAR di tali circostanze, nonché degli esiti finali dell'indagine e dell'azione correttiva adottata per impedire il loro ripetersi.

Articolo 7

1) Le Parti garantiranno che i Regolamenti di Sicurezza dell'OCCAR, adottati in conformità con gli articoli 12(g) e 42 della Convenzione OCCAR, siano conformi alle disposizioni del presente Accordo.

2) Sarà istituito un Comitato di Sicurezza al fine di esaminare tutti gli aspetti di sicurezza. Esso sarà composto dai rappresentanti delle Autorità Nazionali per la Sicurezza/Autorità Designate per la Sicurezza di ciascuna Parte.

Articolo 8

Il presente Accordo di Sicurezza non impedisce in alcun modo alle Parti di stipulare altri Accordi relativi allo scambio di informazioni classificate da essi originate e che non pregiudichino il campo di applicazione del presente Accordo.

Articolo 9

1) Il presente Accordo sarà soggetto a ratifica, accettazione o approvazione dalle Parti ed entrerà in vigore decorsi 30 giorni dal deposito, da parte di tutti i firmatari, dei loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. Il depositario informa tutte le Parti e l'OCCAR della data di entrata in vigore del presente Accordo.

2) Il Governo della Repubblica Francese sarà il depositario del presente Accordo.

3) Le Parti, su richiesta di una di esse, discuteranno tutte le proposte di emendamento del presente Accordo. Qualsiasi proposta, adottata per effetto di una decisione di tutte le Parti, sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte delle stesse, in conformità alle disposizioni del comma 1 del presente Articolo. L'emendamento entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla ricezione, da parte del depositario, degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione delle Parti ed il

L'emendamento entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla ricezione, da parte del depositario, degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione delle Parti ed il depositario notifica a tutte le Parti ed all'OCCAR la data di entrata in vigore dell'emendamento. Qualsiasi nuova Parte di questo Accordo sarà automaticamente vincolata dall'emendamento, una volta che esso sia entrato in vigore.

Articolo 10

1) Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo verrà composta mediante consultazione fra le Parti. In attesa della composizione di qualsiasi controversia, le Parti continueranno ad ottemperare a tutti i loro obblighi previsti dal presente Accordo.

2) Le controversie non saranno deferite ad uno Stato terzo, ad organizzazioni internazionali o ad altre entità giuridiche ai fini della composizione.

Articolo 11

1) Nel caso in cui venga emanato un invito – ai sensi dell'articolo 53 della Convenzione OCCAR – per accedere alla Convenzione OCCAR sarà necessario il deposito simultaneo di uno strumento di accesso al presente Accordo.

2) Per tale nuovo Membro, il presente Accordo entrerà in vigore nel giorno in cui entrerà in vigore per esso la Convenzione OCCAR.

Articolo 12


1) Una Parte non potrà recedere dal presente Accordo o dalla Convenzione OCCAR senza recedere sia dall'uno che dall'altra.

2) Qualora receda dal presente Accordo e dalla Convenzione OCCAR, la Parte interessata continuerà ad ottemperare ai propri obblighi secondo le disposizioni del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi, il 24 Settembre 2004 nelle versioni inglese, francese, tedesca ed italiana, tutti e quattro i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese, la quale invierà una copia debitamente autenticata ad ogni firmatario e ad ogni Stato che aderisca.

Pour le gouvernement de la République française,
François Lureau, Délégué général pour l'Armement



Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
Klaus Neubert, Ambassadeur



Pour le gouvernement du Royaume de Belgique,
Pierre-Etienne Champenois, Ambassadeur



Pour le gouvernement de la République italienne,
Emilio del Mese, Autorité nationale de Sécurité



Pour le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord,
Sir John Holmes, Ambassadeur



Copie certifiée conforme à l'exemplaire original unique en langues française, allemande, italienne et anglaise, déposé dans les archives du Ministère des Affaires étrangères de la République française.

Paris, le 2 novembre 2004

Le Directeur des archives du Ministère des Affaires étrangères de la République française,

